



ODG

N. 25

Correttezza della Delibera di Giunta regionale n. 12-6830 dell'11 maggio 2018.

Presentato da:

*RAVETTI DOMENICO (primo firmatario), MARELLO MAURIZIO, AVETTA ALBERTO, GALLO RAFFAELE, SARNO DIEGO,
SALIZZONI MAURO*

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 01-08-2019

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO: Correttezza della Delibera di Giunta regionale n. 12-6830
dell'11 maggio 2018.**

Il Consiglio regionale,

premessato che

- la legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*" ha introdotto, tra le altre cose, alcune modifiche alla legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 che riguarda la disciplina, lo sviluppo e l'incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- in particolare, è stato inserito il Capo V bis (*Vendite occasionali su area pubblica*) nella succitata l.r. 28/1999 per la disciplina in ambito piemontese dell'attività di vendita occasionale nei mercatini "*aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*";

- le norme di cui al sopra richiamato Capo V bis (artt. da 11 bis a 11 quinquies) sono state introdotte su iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte al fine precipuo di regolamentare i mercati esistenti e organizzati sul territorio regionali specializzati in collezionismo, usato, antiquariato e oggettistica varia;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 - che è stata oggetto di un ampio confronto con le associazioni di rappresentanza degli enti locali - sono stati approvati i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini come previsto dalle norme succitate;

ricordato che

- nell'Allegato alla richiamata DGR n. 12-6830 del 2018, il punto 1.2 del Capo I (*Oggetto e Principi*) precisa che: *"Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa: (...) b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto, alla povertà e alla esclusione sociale"*;

ritenuto che

- l'abrogazione della predetta norma impedirebbe ai Comuni, nella loro piena autonomia e responsabilità, di sviluppare progetti comunali finalizzati al contrasto della povertà;
- ciò comporterebbe, peraltro, una grave intromissione da parte dell'Ente Regione nei confronti dell'autonomia dei singoli Comuni piemontesi;

ribadito che

- è essenziale che ogni attività di vendita, compresa quella occasionale, venga sottratta a qualunque forma di abusivismo e illegalità e, a tal scopo, sia opportunamente regolamentata dai singoli Comuni sulla base e nel rispetto dei principi e criteri stabiliti a livello regionale;

CONFERMA

- la volontà espressa dal Legislatore regionale e, pertanto, la validità delle disposizioni introdotte all'articolo 45 e seguenti della l.r. 16/2017 per la disciplina in ambito piemontese dell'attività di vendita occasionale nei mercatini;
- la correttezza della deliberazione della Giunta regionale n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 rispetto alle norme introdotte in materia di commercio dalla l.r. 16/2017, vale a dire, nello specifico, agli articoli dall'11 bis all'11 quinquies del Capo V bis della l.r. 28/1999.

Torino, 1° agosto 2019